

Avv. Guido Martinelli
Professore a contratto di "Legislazione sportiva"
Università Ferrara
Avv. Marilisa Rogolino
Avv. Ernesto Russo
Avv. Carmen Musuraca

Consulente
Avv. Luca Di Nella
Professore Ordinario di "Diritto Privato"
Università Parma

Bologna, li 13/12/2010

Agli Enti in indirizzo

LORO SEDI

CIRCOLARE 24/A

OGGETTO: Chiarimenti in merito al 5 per mille

Anche per il 2011, con la legge di stabilità approvata in via definitiva al Senato il 7 dicembre e non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale, è stata confermata la possibilità di destinare una quota pari al 5 per mille dell'Irpef versata, in favore di particolari soggetti beneficiari, anche se ad oggi, la soglia massima distribuibile è stata ridotta da 400 a 100 milioni di euro.

Gli enti di nostro interesse ammessi al riparto, secondo quanto previsto per lo scorso anno dalla *legge 22 maggio 2010, n. 73* richiamata nella manovra 2011, sono:

- **associazioni sportive dilettantistiche**, riconosciute ai fini sportivi dal CONI, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale. In particolare, possono accedere al beneficio le associazioni sportive dilettantistiche nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che sono affiliate a una Federazione sportiva nazionale o a una Disciplina sportiva associata o a un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Inoltre le ASD devono svolgere prevalentemente una delle seguenti attività:
 - avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni
 - avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni

- avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
- **associazioni e fondazioni riconosciute** che operano nei settori indicati dall'articolo 10, comma 1, lettera a) del D.lgs. 460/1997¹. Tra queste sono ricomprese le Federazioni Sportive Nazionali dotate di personalità giuridica di diritto privato.

L'Agenzia delle Entrate con la **circolare n. 56 del 10 dicembre 2010** ha chiarito che rientrano nella tipologia soggettiva delle “**associazioni e fondazioni riconosciute che operano in uno dei settori di cui all'art. 10 Dlg.460/97**”, solo associazioni e fondazioni che:

- abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi del DPR 361/2000 (rimanendo quindi sempre esclusi gli enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico)
- che operino senza scopo di lucro (inteso come divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale e che, in caso di scioglimento, sussista il vincolo di devoluzione del patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità) in uno dei settori di cui all'art. 10 cit.

Requisiti questi che devono sempre sussistere congiuntamente.

L'Agenzia ribadisce nella circolare che questi enti, ai fini dell'accesso al beneficio:

- devono indicare nell'atto costitutivo o nello statuto le attività che l'ente svolge tra quelle ricomprese all'art. 10 cit.
- le attività in argomento (ad eccezione che per l'annualità 2008), ancorché non esclusive o prevalenti, non devono tuttavia avere carattere di

¹ I settori di cui all'art. 10 D.Lgs. 460/97 sono i seguenti:

- 1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
- 2) assistenza sanitaria;
- 3) beneficenza;
- 4) istruzione;
- 5) formazione;
- 6) **sport dilettantistico**;
- 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
- 8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- 9) promozione della cultura e dell'arte;
- 10) tutela dei diritti civili;
- 11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400

occasionalità, marginalità o sussidiarietà, ma devono concorrere a realizzare gli scopi propri dell'ente

- l'esplicita previsione statutaria deve poi trovare riscontro in concreto nell'attività effettivamente svolta.

Si precisa inoltre che, nel caso in cui prima dell'erogazione delle somme eventualmente riconosciute, il soggetto ammesso al beneficio abbia cessato la propria attività, sia in stato di liquidazione o non svolga più le attività che hanno costituito il presupposto per l'accesso al beneficio, le somme attribuite non dovranno essere erogate. Laddove invece le somme siano state già erogate, ma il soggetto prima dell'erogazione delle stesse risulti aver cessato l'attività, essere in stato di liquidazione o non svolgere più l'attività che da diritto al beneficio, l'amministrazione competente, individuata nel Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, dovrà procedere al recupero degli importi erogati. Nell'ipotesi di fusione per incorporazione del soggetto beneficiario, permanendo l'attività esercitata, le somme potranno essere attribuite all'incorporante solo qualora quest'ultima risulti ammessa tra i soggetti beneficiari.

Le modalità di iscrizione per quest'anno non sono ancora state rese note.

Cogliamo l'occasione per informare, altresì, che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha recentemente diffuso le **“Linee guida per la predisposizione del rendiconto circa la destinazione delle quote del “5%o dell'Irpef”** oltre ad un modello di rendiconto (documenti scaricabili all'indirizzo <http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/CinquePerMille/>). Si ricorda che è la redazione di tale rendiconto è obbligatoria entro un anno dal ricevimento del contributo a pena della restituzione delle somme percepite.

Cordiali saluti

Prof. Avv. Guido Martinelli
